



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Sede - Via A. Von Platen, n. 37 – 96100 SIRACUSA

Tel 0931-707111 (pbx) Telefax 0931-66931 – Casella Postale n. 131

Partita IVA - Codice Fiscale 00073840894

www.iacpsiracusa.it

Prot. n. 10979 del 16/11/2021

OGGETTO : relazione sulle risorse destinate al salario accessorio della Dirigenza - anno 2021

Al Consiglio di Amministrazione

Al Collegio Sindacale

I.A.C.P. Siracusa – Sede

Le risorse finanziarie da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività della dirigenza dell'Ente sono state determinate sulla base delle vigenti norme contrattuali e trovano completa copertura nelle previsioni del bilancio dell'Ente. Le risorse, come avanti specificate vanno poste in relazione sia ai vincoli normativi e contrattuali esistenti, sia agli effetti già prodotti alla erogazione di risorse incentivanti maturate e godute nel corso dell'esercizio.

SI PREMETTE

- In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018 della Dirigenza dell'Area delle Funzioni locali;
- In data 25/01/2021 con Deliberazione n. 8 il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Siracusa ha recepito il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante il personale dell'Area della Dirigenza delle Amministrazioni appartenenti al comparto delle Funzioni Locali, concernente il periodo **1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018**, sottoscritto tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 17/12/2020.

QUADRO NORMATIVO

La Legge di Stabilità del 2016 (**L.208/2015 - art. 1, comma 236**) ha introdotto la seguente disposizione riguardante la materia di che trattasi:

“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

L'Art. 23 comma 2° del D.Lgs 75/2017 con riferimento alle risorse destinate al salario accessorio ha stabilito : *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”*

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE

In esito all'applicazione delle menzionate norme le risorse da destinare al finanziamento del salario accessorio del personale Dirigente dell'Ente sono state rideterminate come segue:

RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO (Art. 57 del CCNL 2016 – 2018 del 17/12/2020) AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI ESERCIZIO 2021

RIFERIMENTO NORMATIVO	MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE RISORSE	PARAMETRO RIFERIMENTO	IMPORTO IN EURO
Art. 57 co 2° lett a)	Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 certificate		173.485,00
Art. 56	Incremento 1,53 % monte salari dirigenza anno 2015	200.747,00	3.071,00
TOTALE RISORSE STABILI (A)			176.556,00
Art. 57 co 2° lett. d)	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività		21.007,00
Art. 57 co 3°	Economie residue anno precedente		15.088,00
TOTALE RISORSE VARIABILI (B)			36.095,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI (A+B)			212.651,00
Riduzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 9/2013			42.530,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI NETTE			170.120,00

- 1) L'importo unico (Art. 57 co 2° lett a) del CCNL) coincide con il dato complessivo delle risorse oggetto di asseverazione da parte del Collegio Sindacale per l'esercizio 2020 (verbale n. 42 del 28 luglio 2020 e verbale n. 2 del 16 e 17 dicembre 2020);

- 2) L'incremento dell'1,53 % previsto dall'art. 56 del CCNL si applica al monte salari della dirigenza del 2015;
- 3) Le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività riguardano le risorse che saranno introitate e relative all'esercizio 2021 per le prestazioni rese in corso d'anno dai dirigenti a favore di altri Enti e da erogare parzialmente in base alle norme scaturenti dalla contrattazione decentrata;
- 4) Le economie residue dell'esercizio 2020 sono quelle che non risultano erogate dopo l'attività di valutazione;
- 5) L'entità e la composizione del Fondo trovano completa copertura nelle previsioni di bilancio relative all'esercizio 2021, come si evince dalla seguente tabella riepilogativa:

COMPATIBILITA' ONERI FINANZIARI IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2021			
CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
15	Indennità di posizione personale dirigente	107.900,00	Competenza 2021
2	Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti	189.200,00	Economie
18	Retribuzione di risultato personale dirigente	34.600,00	Competenza 2021
211	Indennità di posizione personale dirigente	88.376,00	Competenza 2021
	TOTALE	420.076,00	

NORMATIVA REGIONALE - RIDUZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 9/2013

In ultimo si ribadisce, come già in passato, la contrarietà all'applicazione dell'art. 20 della L.R. 9/2013, trattandosi di una norma che presenta evidenti profili di illegittimità. Giova, infatti, ancora una volta precisare che, come statuito da una costante giurisprudenza di legittimità della Corte Costituzionale e dagli orientamenti dell'ARAN, le norme regionali non possono intervenire per modificare *in peius* le norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed il sorgere di eventuali contenziosi sulla materia potrebbero determinare la nullità dei contratti decentrati aziendali.

In conclusione, si attesta, che tali risorse sono state determinate nel rispetto della vigente normativa e dei contratti di lavoro in atto in vigore nel comparto del personale dell'Area della Dirigenza delle Funzioni Locali e trovano completa copertura nelle previsioni di bilancio dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Marco Cannarella